



CITTA' DI TORINO

Indirizzi relativi alla Holding

Indice

Relazione Illustrativa

- A) Esigenza*
- B) Scopo della Holding*
- C) Finalità degli indirizzi*
- D) Richiami normativi e clausola di salvaguardia*
- E) Assetto del capitale sociale*

Capo I : La Governance della Holding del Comune di Torino

1. Governance della Holding del Comune di Torino - Disciplina transitoria

2. Governance della Holding srl – Disciplina a regime

2.1 Composizione e nomina degli Amministratori della Holding srl – determinazione dei compensi

2.2 La ripartizione dei poteri degli organi della Holding srl

- Amministratore Delegato*
- Presidente del Consiglio di amministrazione*
- Consiglio di amministrazione*
- Comitato di controllo interno*
- Assemblea/Decisione dei soci*
- Comitato di Indirizzo*

2.3 Composizione e nomina del Collegio Sindacale della Holding srl – Determinazione del compenso

2.4 Poteri del Collegio Sindacale della Holding srl

2.5 Decisioni in ordine alla Società di Revisione della Holding srl

2.6 Organismo di vigilanza interno della Holding srl

2.7 Programmazione economica e finanziaria della Holding srl

Capo II Rapporti tra la Città di Torino, la Holding e le Società partecipate dalla Holding

1. Nomina degli Amministratori delle società partecipate dalla Holding

2. Nomina del Collegio Sindacale delle società partecipate dalla Holding

3. Decisioni in ordine alla Società di Revisione delle società partecipate dalla Holding

4. L'assemblea dei soci delle società controllate dalla Holding

5. Clausola di rinvio e salvaguardia

Capo III Indirizzi per il controllo sulle società da parte degli organi comunali

1 Il riparto di competenza. Riferimenti normativi

2. La competenza del Consiglio comunale

3. La Competenza della Giunta

4. La Competenza del Sindaco

5. La competenza dei Dirigenti

6. Disciplina dei rapporti tra gli uffici comunali competenti e la Holding

7. Disciplina dei rapporti tra la Holding e le società partecipate dalla Holding che gestiscono servizi pubblici locali

8. Disciplina dei rapporti tra gli uffici comunali competenti e le società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali.

Capo IV Diritto di informazione e accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali

1 La disciplina degli obblighi di informazione

- Obblighi di informazione ai Consiglieri Comunali da parte della società Holding

- Obblighi di informazione ai Consiglieri Comunali da parte delle società, partecipate dalla Holding, che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali.

2. Diritto di informazione e accesso agli atti.

Capo V Contratti di servizio

1. Competenze in materia di contratti di servizio per la gestione dei servizi pubblici locali esercitati dalle società partecipate dalla Holding

2. Controllo e vigilanza – Relazione Tecnica Finanziaria

3. Agenzia dei Servizi Pubblici Locali

4. Rapporti con le Associazioni dei Consumatori

Relazione Illustrativa

A) Esigenza

La Città di Torino ha l'esigenza di attuare una più efficace azione di indirizzo e di controllo nelle società cui partecipa, tenendo conto della normativa applicabile alle società partecipate da enti locali con riferimento al diritto degli enti locali, al diritto societario ed al c.d. diritto societario pubblico.

B) Scopo della Holding

A tale scopo la Città di Torino costituisce una società Holding nella quale confluiscono le società partecipate che di volta in volta il Consiglio Comunale deciderà di conferire.

Tale processo di riorganizzazione di tutto il Gruppo Città di Torino ha come obiettivo finale la creazione di un'entità Holding Città di Torino in grado, per l'appunto, di rendere più efficiente l'attività delle principali società operanti servizi economici costituenti elementi essenziali del Gruppo Città di Torino, sia in termini di fatturato che di servizi resi alla cittadinanza.

L'accentramento delle principali partecipazioni della Città di Torino all'interno di un nuovo soggetto societario comporta l'adozione di modelli di efficacia e di efficienza - così come definiti anche nelle pubbliche amministrazioni - determinando così la necessità di un costante supporto professionale e qualificato alla Città di Torino, nella definizione degli indirizzi strategici della gestione delle società e nell'attuazione del relativo controllo.

Del resto la stessa magistratura contabile rileva che, per gli enti di grandi dimensioni, che controllano direttamente una rete di società satellite, è particolarmente adeguata una riorganizzazione in chiave di gruppo, mediante costituzione di un apposito organismo societario, totalmente partecipato dall'ente locale (o dagli enti locali) e destinato alla titolarità e gestione delle partecipazioni dell'ente, nonché investito del compito di coadiuvare e fornire servizi a tutte le aziende del gruppo, oltre che chiamato a coadiuvare gli organi politici nelle decisioni strategiche.

La Corte dei Conti quindi ritiene necessaria una maggior consapevolezza delle potenzialità dello strumento societario nell'ambito della gestione dei servizi e delle attività al fine di esercitare un controllo effettivo (qualitativo, quantitativo, finanziario, contabile) necessario a garantire la soddisfazione che l'utente del servizio ha diritto di pretendere a fronte del "prezzo" a diverso titolo pagato, in termini di tariffe, ma anche di imposte locali e statali trasferite.

Pertanto la Corte spostando la propria attenzione sulla governance delle esternalizzazioni precisa che è necessario partire da una attenta attività programmatica avente ad oggetto, preliminarmente, la ridefinizione del complessivo assetto organizzativo dell'ente, che rifluisce nella razionale pianificazione del passaggio dalla gestione diretta a quella esterna, con tutte le implicazioni in termini di riconversione strutturale, umana e finanziaria. Essenziale, poi, sempre in sede di programmazione, è la formulazione degli indirizzi strategici alle società partecipate e degli obiettivi da realizzare attraverso la gestione del servizio (garanzia della socialità, limiti di incidenza sul bilancio dell'ente, autofinanziamento del servizio).

Sotto il profilo gestionale, la Corte analizza, in primis, le modalità di espressione della governance degli enti locali rispetto alle proprie società partendo dalla governance che si esprime, attraverso l'utilizzo delle varie strutture interne, competenti ciascuna per le differenti aree di attività in cui operano le varie aziende affidatarie (modello c.d. tradizionale): si tratta di uffici già operativi all'interno degli enti, che si occupano dei servizi tradizionalmente esternalizzati (servizio idrico integrato, servizio di trasporto pubblico locale).

Poi analizza l'ipotesi di governance di tipo c.d. dipartimentale ritenuta meno frammentaria e più efficace (perché dotata di una gestione consapevole dei servizi esternalizzati) attraverso la previsione di una unità organizzativa unica (modello c.d. specialistico) che abbia il compito di gestire le fasi di esternalizzazione dei servizi, di elaborare i contratti di servizio, di creare e mantenere collegamenti stabili tra ente locale e gestori, e, al tempo stesso, di costituire il punto di riferimento degli organi politici nella definizione degli obiettivi.

Simile a tale gestione è quella che la Città di Torino ha esplicito (esplica) attraverso la Direzione Partecipazioni Comunali in stretta collaborazione con gli uffici tecnici rispettivamente competenti per i relativi servizi pubblici.

Tuttavia nella relazione della Corte dei Conti ci si spinge oltre tale modello evidenziando come potrebbe essere particolarmente adatta agli enti di grandi dimensioni, centrali rispetto a reti di società "satellite", la creazione di un apposito organismo societario, totalmente partecipato dall'ente locale, che opera come Holding titolare delle partecipazioni in precedenza detenute dall'ente, il quale coadiuva e fornisce servizi a tutte le aziende del gruppo e supporta gli organi politici nelle decisioni strategiche.

In conclusione, la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie ritiene che l'optimum per una corretta governance delle esternalizzazione sia la creazione di una Holding totalmente partecipata dall'ente locale che abbia il compito di coadiuvare e fornire servizi alle società facenti parte del gruppo, nonché di supportare gli organi politici nelle decisioni strategiche, che però non deve sostituirsi all'ente nell'assunzione delle decisioni che sono di specifica pertinenza dell'ente locale, secondo le vigenti norme di legge.

Pertanto, la Holding, derivante dall'evoluzione nel sistema di governance delle partecipazioni degli enti locali, consiste in un mero strumento societario dell'Ente la cui finalità è quella di dare risposta in maniera efficace, efficiente ed economica a delle esigenze concrete al fine di superare le c.d. asimmetrie informative fra ente locale e società partecipate.

D'altro canto, il legislatore nazionale (sia de jure condito sia de jure condendo) chiede di garantire forme di controllo sempre più accentuate da parte dell'ente locale nei confronti delle proprie società partecipate, demandandone tuttavia la definizione all'ente locale, secondo la propria autonomia organizzativa e prevedendo che i controlli debbono essere esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

Pertanto l'ente locale deve:

- definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, in ossequio a standard qualitativi e quantitativi in conformità alla normativa vigente in materia;
- l'organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra ente proprietario e società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, nonché il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
- effettuare il monitoraggio periodico, in base alle informazioni suddette, dell'andamento delle società partecipate, l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri per il bilancio dell'ente.

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo il criterio della competenza economica.

In virtù di quanto previsto dal nuovo articolo 147-sexies (v. infra), le disposizioni recate dall'articolo 147-quater in esame costituiscono obbligo solo per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le Province.

Da un lato, quindi, è necessario approntare uno strumento strategico e peculiare quale la società Holding al fine di organizzare le società partecipate dagli enti locali in modo efficiente, efficace ed economico, dall'altro è necessario evidenziare quanto sia comunque importante per l'ente continuare a mantenere l'attuale struttura amministrativa relativa alla gestione delle partecipate al fine di garantire i controlli propri dell'ente locale da parte delle strutture responsabili (Direzione Partecipazioni Comunali) in conformità a quanto richiesto dalla approvanda normativa modificativa del T.U.EE.LL.

L'organizzazione a mezzo Holding, in un'ottica di razionalizzazione e di implementazione della governance volte a rendere maggiormente efficace la funzione di controllo richiesta all'ente locale, consentirebbe di attuare alcune azioni di razionalizzazione dei costi e di ottenere economie. In particolare alcuni aspetti potrebbero rivestire per il Comune una rilevanza interessante: l'accentramento dei processi di controllo, riferiti soprattutto al ciclo di pianificazione di ogni società, che costituiscono una funzione particolarmente importante di affiancamento al processo decisionale. La conoscenza, la razionalizzazione ed il controllo dei dati aziendali sono infatti

elementi essenziali per la gestione di un processo industriale, anche se legato alla gestione di servizi pubblici e quindi caratterizzato da proprie peculiarità. I concetti di economicità e di efficacia assumono caratteristiche rilevanti solo se supportati da un'adeguata rilevazione dei conti aziendali e da un significativo confronto fra previsioni e consuntivo.

La Holding potrà farsi carico infatti di raccogliere e valicare, anche per conto dell'azionista, Comune di Torino, i principali documenti elaborati nel corso del ciclo annuale, quali i Piani Pluriennali, i Budget di esercizio e degli Investimenti, le Prechiusure (forecast) e le rilevazioni contabili periodiche quali le situazioni trimestrali, le semestrali e il bilancio annuale, concordando con le società le tempistiche per tutti questi processi.

Si potrà inoltre opportunamente decidere se accentrare la gestione e la conoscenza degli stessi in capo alla Direzione Comunale preposta allo scopo oppure nella Holding stessa, fatta salva soprattutto un'ottica di unitarietà delle varie partecipazioni.

Anche la funzione di redazione del bilancio consolidato potrebbe essere, tra l'altro, demandata alla struttura della Holding che potrebbe svolgere tale mansione per conto ed in collaborazione con il Comune.

In base a quanto fin qui esposto, è inevitabile che l'operatività della Holding non possa prescindere da una buona struttura interna o, in alternativa, utilizzi, attraverso la stipula di un contratto di service, figure professionali già presenti nell'Amministrazione, e sia in grado di esercitare un efficace controllo di gestione sulle partecipate in fase previsiva (piani, budget e forecast) e consuntiva (bilanci e situazioni infrannuali), nonché di coordinare tutti gli adempimenti delle società partecipate ai sensi di legge mediante un'efficiente segreteria societaria.

Il governo societario attuato a mezzo della società Holding deve essere, in ogni caso, orientato al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui è portatore l'ente locale, dal momento che la Holding costituisce un mezzo per attuare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria (amministrazione delle partecipazioni) e per organizzare le partecipate degli enti locali in modo efficiente, efficace ed economico.

Infatti, l'attività della Pubblica Amministrazione, pur se attuata con strumenti di tipo privatistico, è caratterizzata sempre dalla funzionalizzazione dell'attività amministrativa, ricavabile dal più ampio principio di legalità, ed in base a tale funzionalizzazione è possibile affermare che l'ente pubblico è di per sé uno strumento per il raggiungimento dei suoi fini. Più specificatamente gli enti pubblici perseguono solo i fini istituzionali e non banalmente il fine pubblico: il fine non solo lega l'ente nell'attività amministrativa ma lega gli atti amministrativi.

Pertanto, in tal senso anche l'organizzazione societaria per la produzione di beni e servizi consiste in un'attività giuridica finalizzata, che si estrinseca nell'esercizio di poteri amministrativi atti a realizzare in concreto i fini pubblici individuati dal potere politico e precettivamente conferiti alla P.A., la cui organizzazione burocratica diviene, quindi, munus poiché in base ad una norma dell'ordinamento essa riceve il compito di curare un interesse altrui e, di conseguenza, il dovere giuridico fondamentale di comportarsi in modo da ottenere il miglior risultato per l'interesse pubblico.

Conseguentemente pur riconoscendosi in capo alla P.A. un'autonomia negoziale di carattere generale, in qualche modo alternativo all'applicazione del diritto pubblico, resta, tuttavia, inalterata la funzione amministrativa, che rimane finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse pubblico: infatti, il richiamo all'autonomia negoziale di carattere generale concerne solo la forma, che potrà esprimersi attraverso i modelli dell'azione consensuale, quando non sia richiesta necessariamente l'adozione di atti di natura non autoritativa.

Anche quando la P.A. agisce nell'ambito di un'attività di tipo contrattuale opera una valutazione diversa rispetto alla medesima attività da parte del soggetto privato con riferimento all'elemento teleologico, ossia lo scopo per cui l'atto giuridicamente rilevante è posto in essere dalle parti: tale elemento, che risulta del tutto irrilevante nel diritto privato e nell'agire tra privati, è fondamentale nell'azione della P.A..

Infatti le funzioni amministrative attribuite al Comune - a partire dalla formulazione dell'articolo 118 Costituzione e dell'affermazione del principio di sussidiarietà, per arrivare all'indicazione dell'articolo 13 del T.U.EE.LL. - riguardano la popolazione ed il territorio, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed

utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, senza dimenticare i servizi pubblici locali.

Nell'ambito delle proprie funzioni amministrative destinate a prestare servizi o produrre beni il Comune opera in proprio o attraverso specifiche entità che possono assumere la forma di imprese pubbliche oppure di organismi di diritto pubblico.

Vista la necessità per la Città di Torino di iniziare il processo di riordino già nell'esercizio in corso, occorre realizzare l'accentramento di alcune partecipazioni in un unico soggetto giuridico in breve tempo e procedere altrettanto celermente all'avvio delle procedure di valorizzazione di tali partecipazioni.

Di riflesso si è ritenuto corretto utilizzare un veicolo societario già costituito ed operativo: la Finanziaria della Città di Torino S.r.l. a socio unico ("FCT"), che ha assunto la denominazione di "FCT Holding S.r.l." a seguito delle modificazioni statutarie e che successivamente sarà opportunamente scissa in più soggetti specializzati nella governance di politiche industriali o immobiliari.

Nel perseguire una più efficace azione di indirizzo e controllo il Comune ha inteso attivare gli strumenti che consentissero anche una più estesa partecipazione alle decisioni da parte dei Consiglieri Comunali, nella considerazione che le società partecipate dal Comune coinvolgano un interesse di carattere generale.

C) Finalità degli Indirizzi

In questo senso il presente documento intende individuare:

- 1) la governance societaria della Holding e delle sue partecipate (CAPO I)
- 2) le diverse competenze degli organismi dell'amministrazione comunale in merito a decisioni ex ante ed ex post riguardanti le società cui partecipa il Comune. (CAPO II), rendendo chiari e trasparenti i sistemi attraverso i quali il Comune, tenuto conto della specifica competenza dei suoi organismi, può fornire direttive (indirizzi) alle società.

D) Richiami normativi e clausola di salvaguardia

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente documento si rinvia a:

- Normativa vigente in materia degli enti locali (con specifico riferimento alle competenze degli organi e incompatibilità e al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica);
- Statuto vigente della Città di Torino;
- Regolamento vigente del Consiglio Comunale;
- Regolamento vigente in materia di Nomine degli Amministratori degli enti partecipati dalla Città;
- Statuto vigente dell'Agenzia dei Servizi Pubblici Locali;
- Norme di diritto societario contenute nel codice civile in quanto compatibili;
- Norme di diritto societario pubblico;
- Specifiche clausole contenute nei contratti di servizio vigenti;
- Statuti delle società;
- Patti Parasociali.

E) Assetto del capitale sociale

La società Holding è interamente partecipata dal Comune di Torino e la partecipazione viene mantenuta in proprietà per tutta la durata della società e non può essere ceduta.

Capo I : La Governance della Holding del Comune di Torino

1. Governance della Holding del Comune di Torino – Disciplina transitoria

Fino a quando non sarà realizzata la scissione societaria relativa alla Holding di partecipazioni in società che gestiscono servizi pubblici locali relativi al trasporto pubblico locale e al ciclo dei rifiuti,

nonché in società che gestiscono servizi pubblici di interesse generale, i rapporti di governance tra la Città di Torino e la Holding e i rapporti tra la Holding e le sue partecipate sono disciplinati ai sensi dello statuto allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2011 05226/064.

L'Amministratore Unico, al termine del primo semestre ed ad ogni semestre successivo (nel caso in cui non si siano ancora realizzati gli effetti della scissione), dovrà riferire al Consiglio Comunale sull'andamento della Holding.

2. Governance della Holding S.r.l. – Disciplina a regime

La Città di Torino costituisce una Holding di partecipazione in società che gestiscono servizi pubblici locali in materia di trasporti e rifiuti, nonché in società che gestiscono pubblici servizi di interesse generale.

Il presente documento disciplina la *governance* della Holding e delle società partecipate dalla stessa.

La Holding viene statutariamente organizzata attraverso un sistema di governance interno in conformità alla disciplina di cui all'art. 2475 c.c.

2.1 Composizione e nomina degli amministratori della Holding S.r.l. – Determinazione dei compensi

L'organo amministrativo si compone di cinque membri di cui:

- un Presidente scelto dal Sindaco secondo requisiti di professionalità;
- un consigliere con esperienza di merito ed elevata professionalità scelto dal Sindaco al quale potrebbe essere attribuita la carica di Amministratore Delegato

La nomina degli amministratori della Holding è effettuata con decreto del Sindaco della Città ex art. 2449 c.c. ed in conformità al vigente regolamento sulle nomine.

All'atto della nomina ciascun nominato prima di accettare l'incarico verifica che non sussistano cause di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui alla normativa vigente in materia con riferimento specifico all'incarico di cui trattasi.

In ogni caso l'ufficio nomine procederà ad effettuare anche a campione il relativo controllo.

Le funzioni di Presidente e di Amministratore Delegato possono essere congiunte fra loro.

In sede di assemblea è determinato il compenso in conformità alle seguenti norme:

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), articolo 1, comma 58;
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo 1) comma 725;
- D.L. 112/2008 conv. come modificato dalla L.n. 133/2008 articolo 61, comma 12 e comma 13;
- D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L.n. 122/2010 articolo 6, comma 6, nonché in conformità a tutte le norme vigenti in materia anche successive.

2.2 La ripartizione dei poteri degli organi della Holding S.r.l.

Di seguito sono indicati gli organi della Holding ed i relativi poteri:

- Presidente del Consiglio di amministrazione

I poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione concernono funzioni di raccordo istituzionale con il socio Comune di Torino, di sorveglianza dell'attività sociale e di responsabile del controllo interno (cd audit interno), se non di competenza del Collegio Sindacale ed in caso di nomina congiunta di Presidente e Amministratore Delegato, anche all'esercizio di funzioni operative di gestione in attuazione del programma annuale e pluriennale ed i poteri di intervento nelle assemblee delle società partecipate.

- Amministratore Delegato

I poteri di Amministratore Delegato, ove nominato, atterranno all'esercizio di funzioni operative di gestione in attuazione del programma annuale e pluriennale ed i poteri di intervento nelle assemblee delle società partecipate.

- Consiglio di Amministrazione

Con l'attribuzione dei poteri di gestione da esercitarsi in via collegiale, fatti salvi quelli delegati all'Amministratore Delegato e/o al Presidente, il Consiglio di Amministrazione ha competenza

esclusiva, non delegabile all'Amministratore Delegato e/o al Presidente, oltre ai casi espressamente disciplinati dall'art. 2475, comma 5 c.c. nei seguenti casi:

- o la proposta di acquisizione o di cessione di partecipazioni in società ed enti da sottoporre all'assemblea dei soci;
- o l'approvazione dei Budget della società nei quali dovrà essere indicato specificatamente, fra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti da sottoporre all'assemblea dei soci;
- o l'approvazione di operazioni di investimento o di accensione di finanziamenti passivi non previsti nel programma annuale per importi ritenuti significativi;
- o il rilascio di garanzie nell'interesse proprio o a favore di terzi;
- o le proposte, aventi ad oggetto argomenti posti in discussione nelle assemblee delle società partecipate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea dei soci.

- Comitato di Controllo Interno

Lo statuto prevederà l'istituzione di un comitato interno composto da Consiglieri di Amministrazione senza deleghe di potere (amministratori non esecutivi): esso svolge funzione di mera vigilanza in ordine: (i) all'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità; (ii) alla conformità degli adempimenti operativi alle normative interne; (iii) all'esecuzione delle procedure interne anche alle fini di evitare comportamenti illegittimi ex D.Lgs. 231/2001 (legge sulla responsabilità amministrativa delle società ed enti);

- Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea, previa apposita deliberazione assunta dal Consiglio Comunale:

- le modificazioni sostanziali dell'atto costitutivo e dello statuto della Holding e delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali;
- il trasferimento della sede sociale purché in ambito nazionale delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali;
- riduzione del capitale in proporzione alla perdita nel caso in cui si sia verificata una perdita di oltre un terzo del capitale riportata nell'esercizio successivo e la perdita non sia diminuita con riferimento alla Holding ed alle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali;
- scioglimento anticipato della società Holding e delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali;
- la messa in liquidazione, la nomina, la sostituzione e la revoca dei liquidatori, nonché la determinazione dei poteri dei liquidatori della Holding e delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali;
- l'aumento del capitale sociale della Holding e delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali quando questo comporti una variazione della partecipazione;
- tutte le operazioni societarie straordinarie relative a fusioni, scissioni e trasformazioni della Holding e delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali;
- cessione delle partecipazioni delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali;
- cessione delle partecipazioni delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali legate anche all'affidamento del servizio (c.d. gara a doppio oggetto);
- l'emissione di azioni a favore dei prestatori di lavori o di strumenti finanziari per i dipendenti delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali;
- l'emissione di obbligazioni convertibili delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali;
- l'emissione di titoli di debito della Holding;

- decisione di compiere operazioni che di fatto modificano l'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo della Holding e delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali;
- decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci della Holding e delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali;

Sono di competenza dell'Assemblea:

- l'aumento del capitale sociale che non comporti variazione della partecipazione della Holding e delle partecipate della Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali;
- riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite della Holding e delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali;
- l'autorizzazione al consiglio di amministrazione relativamente alle decisioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie della Holding e delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali;
- l'adeguamento dello statuto alle norme di legge della Holding e delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali.

Il Comune di Torino è rappresentato nell'assemblea dei soci dal Sindaco o da un suo delegato.

Il Socio decide sulle materie riservate alla sua competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza esclusiva del Socio le seguenti materie :

- l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché l'approvazione del bilancio consolidato e la distribuzione degli utili;
- nomina degli amministratori e determinazione dei relativi compensi;
- nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dei relativi compensi;
- autorizzazione all'acquisto da parte della società di beni o di crediti appartenenti ai fondatori, ai soci o agli amministratori entro i due anni successivi all'iscrizione della società nel Registro delle Imprese se il corrispettivo è pari o superiore ad un decimo del capitale;
- argomenti sui quali vi sia una richiesta di uno o più amministratori, oppure dal socio unico.

- Comitato di Indirizzo

È istituito un Comitato di Indirizzo con funzioni consultive e propositive nei confronti dell'organo amministrativo relativamente alla formulazione di indirizzi strategici della società previa acquisizione dei pareri di regolarità dei competenti uffici comunali.

Il Comitato ha potere consultivo ma non vincolante per l'organo amministrativo.

Il Comitato è costituito dal Sindaco della Città di Torino o da uno o più suoi delegati, scelti tra gli Assessori pro tempore in carica, in un numero da 3 a 5 e dura in carica dalla sua costituzione fino alla scadenza del mandato del Sindaco pro-tempore, salvo revoca anticipata.

Ai componenti non compete alcun compenso.

Per le partecipazioni in materia di servizi pubblici locali il Comitato di Indirizzo ha inoltre funzioni consultive e propositive anche in ordine a:

- strategie e politiche aziendali dei gestori di servizi pubblici locali ;
- bilancio di esercizio, del piano industriale e degli altri documenti programmatici che per Statuto la società è tenuta a trasmettere;
- modifiche degli schemi tipo di contratti di servizio;
- modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo delle società;
- operazioni straordinarie delle società;
- operazioni sul capitale.

2.3 Composizione e nomina del Collegio Sindacale della Holding S.r.l – Determinazione del compenso

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti.

I sindaci sono nominati con decreto del Sindaco ai sensi dell'art. 2449 c.c.

Al sindaco spetta la scelta del Presidente del Collegio sindacale.

All'atto della nomina ciascun nominato prima di accettare l'incarico verifica che non sussistano cause di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui alla normativa vigente in materia con riferimento specifico all'incarico di cui trattasi.

In ogni caso l'ufficio nomine procederà ad effettuare anche a campione il relativo controllo.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale è regolato dalla normativa vigente in materia.

In sede di assemblea è determinato il compenso spettante ai componenti del collegio sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del codice civile. Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per la parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

Il compenso dei componenti il collegio sindacale è determinato in conformità all'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, nonché alla normativa sopravvenuta in materia.

2.4 Poteri del Collegio Sindacale della Holding S.r.l. e responsabilità

Il Collegio Sindacale è l'organo di vigilanza sul rispetto della legge e dello statuto e dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

La vigilanza da parte del Collegio sindacale deve essere esercitata *super partes* con autonomia ed indipendenza a tutela dell'interesse sociale e dei molteplici altri interessi coinvolti.

All'atto della nomina i sindaci e il collegio sindacale controllano che gli amministratori abbiano provveduto in merito agli adempimenti preliminari e pubblicitari relative alla nomina del collegio stesso (verifica insussistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità; richiesta di specifica dichiarazione all'organo amministrativo i) circa l'eventuale appartenenza della società a gruppi, con particolare riferimento alle società controllanti e controllate, ii) circa l'eventuale estensione alla società di particolari obblighi e di specifici incombeni disposti da norme disciplinanti particolari settori economici; iii) circa l'ente o l'autorità alla cui vigilanza è sottoposta la società; presa visione libri adunanze e deliberazioni del collegio sindacale uscente.

Al collegio sindacale e ai sindaci spettano:

la verifica che gli atti e le deliberazioni assunte dall'organo amministrativo siano conformi alla legge e allo statuto ;

la verifica dell'esistenza di tutti i libri sociali previsti dalla legge e della loro regolare tenuta nel rispetto della normativa vigente;

la prestazione del consenso, ove possibile, all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale dei costi di impianto e di ampliamento di ricerca e di sviluppo e di pubblicità, nonché i costi di avviamento acquisito a titolo oneroso;

al di fuori della revisione legale, effettuazione del controllo di legalità del bilancio in conformità alla normativa vigente in materia dandone conto nell'apposita relazione;

il controllo sulla gestione della società in merito alla correttezza ed all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

effettuazione in qualsiasi momento, anche individualmente, di atti di ispezione e controllo

Il Collegio Sindacale e i sindaci:

esercitano i poteri – doveri previsti dalla normativa vigente in materia nei confronti dell'organo amministrativo e dell'assemblea dei soci;

tengono rapporti informativi con il soggetto incaricato della revisione legale in conformità alla normativa vigente in materia.

I sindaci devono adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, provvedendo, nell'espletamento del loro mandato, a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge.

L'inosservanza da parte del Collegio Sindacale e dei sindaci dei doveri, degli obblighi e dei divieti loro imposti dalla legge comportano la loro responsabilità civile, penale e amministrativa in applicazione della normativa vigente.

La revisione legale dei conti è affidata al Collegio sindacale in conformità alla normativa vigente in materia.

L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale dei conti per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve esplicitare la suddetta revisione secondo principi di indipendenza ed obiettività e non deve essere in alcun modo coinvolto nei procedimenti decisionali della società secondo la vigente normativa in materia.

Nello svolgimento dell'incarico i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti devono rispettare i principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale nonché ogni altro principio richiesto dalla normativa vigente in materia.

L'inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di revisione legale dei conti comporta la responsabilità civile e penale in applicazione della normativa vigente.

2.5. Decisioni in ordine alla Società di Revisione della Holding S.r.l.

Ove la revisione legale dei conti non possa essere affidata al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente in materia, la revisione legale dei conti è effettuata dalla società di revisione legale iscritta in apposito elenco o abilitate all'esercizio della revisione legale in un altro Stato membro. Tale previsione deve essere, altresì, inserita nello statuto della società Holding.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve esplicitare la suddetta revisione secondo principi di indipendenza ed obiettività e non deve essere in alcun modo coinvolto nei procedimenti decisionali della società secondo la vigente normativa in materia.

Nello svolgimento dell'incarico i soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti devono rispettare i principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale nonché ogni altro principio richiesto dalla normativa vigente in materia.

La società di revisione deve svolgere l'attività di revisione in conformità alla normativa vigente in materia.

La durata dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti è determinata dalla legge.

Il Socio, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'inosservanza da parte della società di revisione delle prescrizioni di legge comporta la responsabilità civile e penale in applicazione della normativa vigente.

La società di revisione, nell'esercizio dei poteri e diritti previsti dalla normativa vigente, è interamente responsabile del giudizio relativo al bilancio consolidato.

2.6 Organismo di vigilanza interno della Holding S.r.l.

Il Comitato di Controllo Interno composto dai consiglieri di amministrazione che non svolgono la funzione di presidente ovvero delegati di altri poteri gestori dal consiglio (consiglieri non esecutivi) svolge funzione di mera vigilanza in ordine:

- all'adeguatezza di diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- alla conformità degli adempimenti operativi alle normative interne;
- all'esecuzione delle procedure interne anche al fine di evitare comportamenti illegittimi ex D.Lgs. 231/2001 (legge sulla responsabilità amministrativa delle società ed enti).

Il regolamento di funzionamento del Comitato interno è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2.7 Programmazione economica e finanziaria della Holding S.r.l.

La Holding deve fornire agli uffici comunali competenti trimestralmente documenti relativi all'andamento degli investimenti, nonché relazioni economico – patrimoniali confrontate con il

budget e con il consuntivo dell'esercizio precedente del periodo di riferimento, evidenziando eventuali scostamenti.

Capo II Rapporti tra la Città di Torino, la Holding e le società partecipate dalla Holding

1. Nomina degli amministratori delle società partecipate dalla Holding – determinazione dei compensi

La nomina degli amministratori delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali spetta al Sindaco della Città di Torino, ai sensi dell'art. 2449 c.c., che vi provvede nel rispetto dei presenti Indirizzi e del regolamento nomine vigente.

All'atto della nomina ciascun nominato prima di accettare l'incarico verifica che non sussistano cause di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui alla normativa vigente in materia con riferimento specifico all'incarico di cui trattasi.

In ogni caso l'ufficio nomine procederà ad effettuare anche a campione il relativo controllo.

In sede di assemblea è determinato il compenso in conformità alle seguenti norme:

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), articolo 1, comma 58;
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), articolo 1) comma 725;
- D.L. 112/2008 conv. come modificato dalla L.n. 133/2008 articolo 61, comma 12 e comma 13;
- D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L.n. 122/2010 articolo 6, comma 6, nonché in conformità a tutte le norme vigenti in materia anche successive.

2. Nomina del collegio sindacale delle società partecipate dalla Holding - determinazione dei compensi

La nomina del collegio sindacale delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali spetta al Sindaco della Città di Torino ai sensi dell'art. 2449 c.c. che vi provvede nel rispetto dei presenti Indirizzi e del regolamento nomine vigente.

All'atto della nomina ciascun nominato prima di accettare l'incarico verifica che non sussistano cause di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui alla normativa vigente in materia con riferimento specifico all'incarico di cui trattasi.

In ogni caso l'ufficio nomine procederà ad effettuare anche a campione il relativo controllo.

Il compenso dei componenti il collegio sindacale è determinato in assemblea in conformità all'art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010.

3. Decisioni in ordine alla società di revisione delle società partecipate dalla Holding

Ove la revisione legale dei conti non sia affidata al Collegio sindacale, le decisioni in ordine all'incarico della società di revisione delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali spettano alla Città di Torino che, anche attraverso il rappresentante della Holding, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale dei conti o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

4. L'assemblea dei soci delle società dalla Holding

All'assemblea dei soci delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali partecipa il Sindaco della Città o un suo delegato, anche attraverso il rappresentante della Holding.

In ogni caso al rappresentante della Holding devono essere dati degli indirizzi chiari in merito alle decisioni da assumere.

In caso di contrasto sulle decisioni da assumere tra il rappresentante della Città di Torino ed il rappresentante della Holding prevale la decisione del rappresentante della Città di Torino

5. Clausola di rinvio e salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nei presenti Indirizzi si rinvia agli statuti delle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali, nonché ai relativi patti parasociali, ove esistenti.

CAPO III Indirizzi per il controllo sulle società da parte degli organi comunali

1 Il riparto di competenza. Riferimenti normativi

La ripartizione delle competenze tra gli organi di indirizzo politico dell'ente ha i seguenti riferimenti normativi:

- Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (T.U.EE.LL.);
- Statuto della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011;
- Regolamento del Consiglio Comunale n. 286 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 9 dicembre 2003 (mecc. 2003 11012/002) esecutiva dal 22 dicembre 2003, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 19 marzo 2007 (mecc. 2007 00750/002) esecutiva dal 2 aprile 2007 e in data 10 gennaio 2011 (mecc. 2010 08839/002) in vigore dal 15 maggio 2011;
- Regolamento delle nomine dei rappresentanti del comune presso società, aziende ed istituti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 aprile 1992 (mecc. 9204515/49) esecutiva dal 10 giugno 1992, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 giugno 1992 (mecc. 9206735/49), esecutiva dal 1° luglio 1992. portante la definizione degli indirizzi e parziale modifica con deliberazione del Consiglio Comunale in data 4 ottobre 1993 (mecc. 9307634/01) esecutiva dal 3 novembre 1993.

La competenza degli organi di gestione ha i seguenti riferimenti normativi:

- Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (T.U.EE.LL.);
- Statuto della Città di Torino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011;

In ogni caso dovrà tenersi conto di eventuale normativa sopravvenuta e o modificativa delle norme ivi citate.

2.La competenza del Consiglio Comunale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza, tra le altre, limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

- ricognizione partecipazioni societarie e relative dismissioni (Art. 3 co. 27 l. finanz. 2008)

3. La Competenza della Giunta

La Giunta è competente con riguardo a tutto ciò che non sia espressamente attribuito al Consiglio, al Sindaco e ai Dirigenti ai sensi della normativa vigente.

4. La Competenza del Sindaco

Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea della Holding e alle sue società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a secondo della competenza;
- nomina o designa con proprio decreto gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale della Holding e/o delle sue società partecipate ai sensi dell'art. 2449.

Nell'esercizio di tali poteri il sindaco si attiene agli indirizzi del consiglio comunale ai sensi della normativa e dei regolamenti comunali vigenti in materia.

5. La Competenza dei Dirigenti

Il livello gestionale in materia di partecipazioni societarie (Holding e società partecipate della Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali) è in capo ai Dirigenti dei Settori competenti per materia, con funzioni di gestione e controllo specifico, secondo le rispettive competenze, dell'efficacia e ove richiesto dell'efficienza dei servizi. In particolare spettano alla Direzione Partecipazioni Comunali ed ai Settori tecnici di riferimento per i trasporti ed i rifiuti le seguenti attività:

a) Contratti di Servizio

- analisi delle clausole definitorie dei rapporti contrattuali fra ente locale ed ente gestore;
- predisposizione, modifica e/o integrazione dei contratti di servizio con le società ed enti partecipati e dei relativi atti conseguenti, previa analisi congiunta con l'ufficio Partecipazioni e l'Assessore addetto al controllo sulle partecipate;
- gestione ordinaria amministrativa e contabile dei contratti di servizio;
- predisposizione di schemi tipo per la realizzazione da parte della società o ente partecipato di reports periodici sullo stato di attuazione del contratto di servizio;
- la verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio anche in collaborazione con l'Agenzia dei Servizi pubblici locali e con le Associazioni dei Consumatori rappresentative per la Città;

b) Carta dei Servizi

- analisi degli impegni assunti dall'Ente gestore nei confronti dei cittadini;
- indicazione o condivisione di possibili indicatori che consentano il monitoraggio degli impegni stessi anche in collaborazione con l'Agenzia dei Servizi pubblici locali e con le Associazioni dei Consumatori rappresentative per la Città;
- verifica periodica attraverso apposita Sessione annuale alla quale partecipino l'Agenzia dei Servizi pubblici locali e le Associazioni dei Consumatori rappresentative per la Città e Le associazioni di categoria ai sensi della normativa vigente in materia.

c) Customer satisfaction

- indagine sulla soddisfazione del cittadino utente del servizio effettuata dall'Agenzia dei servizi pubblici locali

6. Disciplina dei rapporti tra gli uffici comunali competenti e la Holding

L'organo amministrativo della Holding deve informare il Socio Comune di Torino trimestralmente sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti dalla Holding e dalle società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali. L'organo amministrativo è tenuto, ove richiesto dal socio, a fornire risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

Per quanto riguarda le partecipazioni detenute dalla Holding nelle società di servizi pubblici locali, la società Holding ha obbligo di comunicare al socio Città di Torino gli ordini del giorno delle convocazioni dei relativi organi amministrativi. Su richiesta del Socio Comune di Torino, l'organo amministrativo sarà tenuto ad inviare i documenti relativi ai verbali delle adunanze delle società partecipate dalla Holding che gestiscono servizi pubblici locali, nonché gli atti concernenti le relative operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra del valore di euro 150.000,00 e contratti di qualsiasi natura stipulati.

Al fine di garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente posti a carico dell'ente locale e delle società partecipate, l'organo amministrativo della Holding, su richiesta degli uffici comunali competenti, trasmette tutti i dati e le informazioni richieste dagli uffici medesimi rispettivamente per la Holding e per le società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali.

7. Disciplina dei rapporti tra la Holding e le società partecipate dalla Holding che gestiscono servizi pubblici locali

Le società partecipate dalla Holding che gestiscono servizi pubblici locali hanno l'obbligo di comunicare alla Holding gli ordini del giorno delle convocazioni dei rispettivi organi amministrativi. Su richiesta del socio unico gli organi amministrativi delle società partecipate che gestiscono servizi pubblici locali saranno tenute ad inviare i documenti relativi ai verbali delle proprie adunanze, nonché gli atti relativi alle relative operazioni rilevanti quali acquisti, cessioni al di sopra del valore di euro 150.000,00 e contratti di qualsiasi natura stipulati.

L'organo amministrativo della Holding convoca periodicamente, anche su richiesta del socio, gli amministratori delle società partecipate dalla Holding che gestiscono servizi pubblici locali in audizione presso il socio Comune di Torino per rendere conto sull'andamento generale della gestione del servizio pubblico locale oggetto della propria società partecipata

8. Disciplina dei rapporti tra gli uffici comunali competenti e le società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali.

Al fine di garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente posti a carico dell'ente locale e delle società partecipate, l'organo amministrativo delle società partecipate dalla Holding, su richiesta degli uffici comunali competenti, trasmette tutti i dati e le informazioni richieste dagli uffici medesimi per le società partecipate dalla Holding che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali.

Capo IV Diritto di informazione e accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali

1. La disciplina degli obblighi di informazione

Obblighi di informazione ai Consiglieri Comunali da parte della società Holding

Il presidente della Holding e/o l'Amministratore delegato della Holding riferiscono semestralmente al Consiglio Comunale sull'andamento della società e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti dalla Holding.

In ogni caso il presidente della Holding e/o l'Amministratore delegato della Holding sono obbligati a fornire ai Consiglieri Comunali, ai sensi della normativa vigente, tutte le notizie e le informazioni richieste attraverso i competenti uffici comunali nel rispetto della disciplina e dei termini previsti.

L'organo amministrativo è tenuto, ove richiesto dal socio, a fornire risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate I documenti e le informazioni sono accessibili ai Consiglieri del Comune di Torino, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale ex art. 34 comma 5 dello Statuto Città. I Consiglieri del Comune di Torino

hanno diritto di ottenere dalla società tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale

Obblighi di informazione ai Consiglieri Comunali da parte delle società, partecipate dalla Holding, che gestiscono pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali.

Il presidente e/o l'Amministratore delegato delle società, partecipate dalla Holding, che gestiscono servizi pubblici locali/ servizi pubblici riferiscono semestralmente al Consiglio Comunale sull'andamento della società e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti .

In ogni caso il presidente e/ o l'Amministratore delegato delle società , partecipate dalla Holding, che gestiscono servizi pubblici locali/servizi pubblici sono obbligati a fornire ai Consiglieri Comunali, ai sensi della normativa vigente, tutte le notizie e le informazioni richieste attraverso i competenti uffici comunali nel rispetto della disciplina e dei termini previsti.

L'organo amministrativo è tenuto, ove richiesto dal socio, a fornire risposta verbale o scritta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate I documenti e le informazioni sono accessibili ai Consiglieri del Comune di Torino, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale ex art. 34 comma 5 dello Statuto Città. I Consiglieri del Comune di Torino hanno diritto di ottenere dalla società tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato, con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale

Lo statuto delle società , partecipate dalla Holding, che gestiscono servizi pubblici locali/ servizi pubblici e/o i relativi contratti di servizio e/o le relative convenzioni regolanti i rapporti tra Comune di Torino e/o Holding e/o società , partecipate dalla Holding, che gestiscono servizi pubblici locali/ servizi pubblici devono contenere la seguente disposizione "I documenti e le informazioni in possesso dei soggetti incaricati di gestire i servizi pubblici locali devono essere forniti, su richiesta, al Comune. Tali documenti ed informazioni sono accessibili ai Consiglieri con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale." .

2. Diritto di informazione e accesso agli atti.

Nel rispetto della normativa vigente i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici, comunali nonché, attraverso i medesimi uffici comunali, dalla Holding e dalle società, partecipate dalla Holding, che gestiscono pubblici servizi di interesse generale / servizi pubblici locali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato con le modalità e le forme previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

A tal fine l'Amministrazione è tenuta ad acquisire la documentazione richiesta per renderla disponibile ai consiglieri richiedenti, sempreché:

- a) la richiesta non concerna informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni, per l'ottenimento delle quali sono preordinati gli istituti dell'interrogazione e dell'interpellanza, e le istanze di sindacato ispettivo esercitate dal Consiglio in forma collegiale;
- b) la richiesta non concerna intere categorie di documenti.

L'istanza è presentata in forma scritta al dirigente del settore competente per materia, che dovrà provvedere all'acquisizione delle informazioni o della documentazione presso la Holding e/o presso le società, partecipate dalla Holding, che gestiscono servizi pubblici locali/ servizi pubblici

Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente, essa deve essere soddisfatta ovvero, qualora la richiesta esuli dai diritti stabiliti dal presente articolo, deve essere comunicato al richiedente il provvedimento motivato di diniego adottato dal Sindaco su proposta del dirigente competente, o del legale rappresentante dell'ente interessato.

Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso, o di copia, comporti oneri particolarmente gravosi, il Sindaco concorda con il Presidente del Consiglio Comunale i tempi, anche in deroga del termine di cui al comma precedente, e le modalità di accoglimento.

I diritti d'informazione dei consiglieri comunali competono anche al Consiglio nella sua collegialità, che li esercita attraverso il Presidente, la Conferenza dei Capigruppo, le commissioni consiliari permanenti e speciali e, relativamente a quanto di competenza, l'Agenzia per i servizi pubblici locali. La richiesta verbalizzata approvata da una commissione equivale alla richiesta scritta.

I soggetti di cui al comma precedente possono richiedere alla Holding ed alle le società, partecipate dalla Holding, che gestiscono servizi pubblici locali/ servizi pubblici, nei limiti della normativa vigente in materia di segreto aziendale - industriale, comunicazioni e relazioni sull'attività svolta e sulle sue motivazioni, ed elaborazioni di dati informativi con riferimento ai servizi gestiti a favore della Città di Torino.

I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Capo V Contratti di servizio

1. Competenze in materia di contratti di servizio per la gestione dei servizi pubblici locali esercitati dalle società partecipate dalla Holding

La Competenza in materia di contratti di servizio per la gestione dei servizi pubblici locali eserciti dalle società partecipate dalla Holding spetta, in conformità alla normativa statale e regionale vigente in materia, alla Città di Torino che li approva mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale, previa espressione del parere obbligatorio non vincolante dell'Agenzia dei servizi pubblici locali da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Controllo e vigilanza – Relazione Tecnica Finanziaria

Nei tempi e con le modalità previste nei rispettivi contratti di servizio le società partecipate dalla Holding che gestiscono servizi pubblici locali devono redigere e presentare al Comune di Torino Relazione Tecnico-Finanziaria riferita all'esercizio precedente il periodo di presentazione della stessa riportante il consuntivo economico.

Nei tempi e con le modalità previste nei rispettivi contratti di servizio le società partecipate dalla Holding che gestiscono servizi pubblici locali devono presentare al Comune di Torino tutti i documenti previsti al fine di garantire il controllo e la vigilanza sulle attività svolte nell'esercizio del servizio di riferimento.

3. Agenzia dei servizi pubblici locali

L'Agenzia per i Servizi Pubblici Locali è uno strumento del Consiglio Comunale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo e di sindacato ispettivo sui servizi pubblici locali in conformità a quanto disposto dal vigente Statuto della Città di Torino, dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale di Torino e dal vigente Statuto dell'Agenzia medesima.

L'Agenzia esercita le sue funzioni in piena autonomia ed indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Agenzia:

- a) predispone annualmente una relazione tecnico-finanziaria e sull'operatività degli enti e delle società incaricate di gestire i servizi pubblici locali;
- b) esprime parere preventivo sulle deliberazioni inerenti i servizi pubblici locali, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) formula osservazioni e proposte al Consiglio Comunale su tutti gli aspetti dei servizi pubblici locali;
- d) organizza specifiche analisi in materia di qualità del servizio anche attraverso sondaggi sulla soddisfazione degli utenti, nonché con monitoraggi sulla qualità effettivamente erogata;
- e) svolge analisi e compiti specifici su incarico della Conferenza dei Capigruppo.

Ulteriori funzioni possono essere attribuite all'Agenzia con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Agenzia, anche attraverso la Holding, può:

- a) accedere a tutti i documenti e le informazioni che i contratti di servizio e le convenzioni prevedono accessibili per il Comune, nonché a tutti gli altri documenti e le informazioni comunque in possesso dell'Amministrazione o dei gestori dei servizi;

b) ottenere informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni da parte di un soggetto gestore di servizi pubblici.

L'Agenzia per i servizi pubblici locali può inoltre ottenere informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni da parte di un soggetto gestore di servizi pubblici, inoltrando allo stesso formale richiesta.

Nei confronti dei servizi pubblici locali gestiti dalle società partecipate dalla Holding l'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:

indica modalità tecniche non vincolanti di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono servizi pubblici locali;

svolge attività di informazione ed approfondimento normativo in materia di servizi pubblici, dell'evoluzione della materia, di raccolta giurisprudenziale e dottrinale;

propone al Consiglio Comunale, nei limiti della normativa vigente in materia, variazioni di clausole degli atti concessori e autorizzativi, delle convenzioni e dei contratti di servizio e delle specifiche tecniche di svolgimento dei servizi;

esprime parere preventivo obbligatorio ai sensi, nei termini e con le modalità previste dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

vigila sullo svolgimento dei servizi con poteri d'ispezione, d'acquisizione della documentazione e delle notizie utili sia nei confronti degli uffici comunali, sia dei soggetti partecipati dalla Holding esercenti servizi pubblici locali;

a nome e per conto del Consiglio Comunale esercita, ai sensi del vigente Statuto della Città e del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, poteri di controllo e di sindacato ispettivo nei confronti dei gestori di servizi pubblici partecipati dalla Holding;

assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, studia l'evoluzione Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino dei servizi al fine di proporre la modifica di condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative all'erogazione dei medesimi, allo scopo di garantire la tutela dei consumatori e la possibilità di migliori scelte da parte delle associazioni che li rappresentano;

promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi e può condurre analisi in materia di qualità del servizio anche attraverso sondaggi di opinione condotti con adeguate garanzie di metodo;

valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori per il tramite delle relative associazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari dei soggetti esercenti servizi pubblici, nei confronti dei quali può promuovere iniziative di intervento da parte del Consiglio Comunale;

valuta la conformità delle Carte dei Servizi predisposte dai singoli soggetti erogatori dei servizi pubblici locali e riferisce al Consiglio Comunale gli eventuali provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto della citata direttiva e collabora con gli uffici comunali competenti e con le associazioni dei consumatori in ordine agli adempimenti connessi all'applicazione dell'art. 2 comma 461 della L. 244/2007 (legge finanziaria per l'anno 2008) ed in generale alla normativa vigente in materia di tutela degli utenti;

formula osservazioni e proposte al Consiglio Comunale sui servizi sottoposti a regime di concessione o autorizzazione;

svolge su richiesta del Consiglio Comunale, secondo quanto previsto all'art. 7, attività di consulenza al Consiglio stesso, in merito alla struttura e dinamica delle tariffe, formulando ipotesi alternative sui diversi effetti delle medesime rispetto ai servizi e ai gestori in questione.

L'Agenzia presenta alla Conferenza dei Capigruppo, entro quattro mesi dal suo insediamento, un programma di attività nel quale vengono tra l'altro definite le modalità attraverso le quali operare un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti che verificato e specificato annualmente in occasione di quanto previsto dal comma due dell'art. 4. La Conferenza dei Capigruppo, con il consenso dei Capigruppo che rappresentino almeno due terzi dei Consiglieri assegnati, approva il programma presentato all'inizio del mandato ed i suoi aggiornamenti annuali.

3. Rapporti con le Associazioni dei Consumatori

Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (c.d. legge Finanziaria 2008) ed in conformità alle norme vigenti in materia di tutela degli utenti, saranno definiti, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale della Città di Torino, i criteri per l'individuazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello locale, nonché le modalità per il coinvolgimento delle medesime Associazioni ai tavoli di lavoro afferenti i contratti di servizio stipulati dalla Città di Torino con le società partecipate della Holding che gestiscono servizi pubblici locali.